

BREVI NOTE di Orazio Marchetti

(Sentenza n. 1119\13 del Trib. Pen. di Benevento) avente ad oggetto :

” USURA BANCARIA”

Prima di entrare nel merito è doveroso fare alcuni chiarimenti sul **reato di usura bancaria.**

L’origine

Negli anni ‘90 gli addetti al controllo del sistema finanziario nazionale europeo ed internazionale si resero conto che quasi tutti gli istituti di credito imponevano alla clientela tassi d’interesse superiori a quanto scaturito dalle regole di mercato.

Ed in ragione di tanto, tutti gli stati europei decisero di fissare delle regole oltre le quali non si poteva eccedere, pena la violazione di precetti penali.

I primi ad applicare tali norme, agli inizi degli anni ‘90, furono i Francesi e di conseguenza tutti gli altri stati. In Italia entrò in vigore il **27 marzo del 1996 la Legge 108 che ha sancito,** con estrema chiarezza, i limiti oltre i quali non era più permesso sfiorare il **tasso soglia usura** pubblicato, trimestralmente, dalla Banca d’Italia e comunicati a tutto il sistema finanziario nazionale.

Come detto, l’eventuale superamento consentiva la contestazione del reato p. e p. dall’**art. 644 c.p.**

Per avere un’idea ancora più chiara, nel 2007 la “Consulta” ebbe ad equiparare il reato di “USURA BANCARIA” a quello “DELINQUENZIALE”, precisando, altresì, che

il reato di usura bancaria è molto più grave di quello delinquenziale perché esercitato da responsabili di organi istituzionali nell’esercizio delle pubbliche funzioni.

Chiarito tutto ciò, veniamo alla

Sentenza n. 1119\13 del Tribunale di Benevento - Sezione Penale.

Essa trae origine dalla denuncia depositata presso la Procura della Repubblica di Benevento nell’ ottobre 2008 dal rappresentante legale (Orazio Marchetti) della Edil 2000 srl, costituita nel 1977 avente oggetto sociale -trasporto e logistica- conto terzi di merci su strada, mare, ferroviaria ed aerea su territorio nazionale ed internazionale.

Il consulente della Procura, incaricato di verificare i rapporti intrattenuti tra la Edil 2000 srl e UNICREDIT BANCA ed in particolare se gli stessi fossero stati oggetto di USURA, con la sua relazione comunicava alla Procura risultati (sconvolgenti). Il rapporto risultava quasi sempre USURARIO, in quanto erano stati praticati interessi che superavano di gran lunga il **tasso soglia usura**, raggiungendo punte del **1500 %.**

In ragione di tanto, il 21 marzo 2011 la Procura, a mezzo del proprio sostituto **Dr. Giovanni Tartaglia Polcini**, concludeva le indagini preliminari, chiedendo al “G.I.P.” il **rinvio a giudizio** di sei direttori di filiali relativi agli anni di competenza del rapporto intrattenuto tra le due società.

All’udienza in camera di consiglio, il **G.U.P. Dr. Flavio Cusani** accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, rinviava a giudizio gli imputati.

Dopo circa 2 anni di udienze dibattimentali, il 28 novembre 2013 il collegio giudicante riteneva di avere sufficienti elementi per procedere all’emissione della sentenza, della quale si lesse il dispositivo : **assolve gli imputati ex art.530 c.p.p.,** riservandosi il deposito delle motivazioni entro 90 giorni.

Trascorso tale periodo, il 26 febbraio 2014 venivano depositate le motivazioni, che in gran parte accoglievano le richieste del

(PM)

Dr. Giovanni Tartaglia Polcini (e dell’avvocato)

dott. Andrea de’ Longis *Senior*,

difensore di fiducia delle parti civili costituite (Orazio Marchetti e Curatela F.to Edil 2000 srl), assolvendo i direttori di filiali, ritenendo non sussistente l’elemento soggettivo del reato.

Difatti, il Tribunale collegiale beneventano ha riconosciuto sussistente l’elemento oggettivo del reato di **USURA BANCARIA** praticato in **danno** delle parti civili per **oltre 15 anni**, escludendo la responsabilità penale dei direttori di filiali per carenza dell’elemento psicologico ed individuando le condotte penalmente rilevanti e censurabili in altre figure e specificatamente **DIRETTORE GENERALE O DEL SETTORE COMMERCIALE.**

In termini più chiari,

- la citata sentenza consente alle parti civili costituite l’opportunità di agire in giudizio per il riconoscimento ed ottenimento delle proprie ragioni;
- a fronte di ciò, si sono fatti voti alla Procura della Repubblica di Benevento affinché si valutasse la possibilità di riproposizione dell’azione penale nei confronti dei soggetti individuati.

A tali risultati, a garanzia e tutela del cittadino, era giunta solo la

Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 46669 del 2011

che, accertando per la prima volta il reato di USURA BANCARIA, assolveva i presidenti coinvolti nel giudizio (Geronzi e Abete), suggerendo la individuazione delle condotte penalmente rilevanti in altre figure.

Come si può ben notare, quindi,

il Tribunale sannita inserisce una ulteriore pietra miliare in base a quanto d'importante già fissato dalla Suprema Magistratura, in ordine alle figure a cui attribuire le responsabilità.

La sentenza emessa dal Trib. Pen. di Benevento non permetterà più agli istituti di credito di scaricare le proprie responsabilità tra i vari direttori, presidenti, amministratori ed altri, fuorviando la giustizia e facendo veicolare il messaggio che il problema non esiste o sia riconducibile ad esclusivo errore del computer o dei software.

Ecco perché la

sentenza n. 1119\13 del Trib. Pen. di Benevento

è destinata a formare giurisprudenza a cui uniformarsi.

I beneventani dovrebbero essere fieri di avere una Procura della Repubblica e Magistrati Giudicanti di alto spessore qualitativo, tali da risolvere problemi che fin ad ora erano stati affrontati ed in parte risolti solo dalla S.C. di Cassazione.

Tanto è più pregnante se si considera la particolarità della materia che impone una preparazione di merito superiore alla normalità, ma soprattutto il coraggio di combattere i poteri forti che, spregiudicatamente, operano nella illegalità per far proliferare i propri guadagni in danno dei cittadini e della povera gente che il più delle volte, non avendo armi di difesa ed esasperati dalle continue pretese, sono indotti ad inevitabili follie.

Infine, ove il cittadino decidesse di affidarsi alla giustizia, deve sapere che a propria tutela e sostegno può accedere al:

“Fondo di Garanzia delle Vittime dell’Estorsione e dell’Usura”

presso il Commissario Straordinario del Governo con filiali

in tutte le Prefetture e,

“La Sospensione dei Termini”,

di tutti i pagamenti, rilascio di immobili ed altro”

previsto

“dall’art. 20 della legge 44\99”

da richiedersi presso le Procure della Repubblica di competenza, affidandosi a persone esperte e non a faccendieri, ad esempio le associazioni nazionali antiracket ed antiusura legalmente riconosciute, come quella a cui io appartengo in forma onoraria, “IL DELITTO DI USURA” di Ascoli Piceno con al vertice il segretario nazionale Sig. Emidio Orsini, il quale divulga giornalmente le sue esperienze (tragicamente vissute) a garanzia e sostegno del cittadino, senza scopo di lucro, con il primato di essere stato il primo cittadino/imprenditore d’Italia ad ottenere il riconoscimento dalla Suprema Magistratura del reato di USURA BANCARIA a seguito di numerose ed infinite lotte.

Ecco il motivo per cui ritengo importante inviare un messaggio a tutti coloro che sono oppressi dal sistema finanziario nazionale, sulla scorta delle mie esperienze, invitando tutti (cittadini, imprenditori, artigiani locali e nazionali) a risolvere le questioni nelle sedi di

“GIUSTIZIA”,

escludendo sempre e comunque qualsiasi atto estremo.

Orazio Marchetti

Benevento, lì 21 marzo 2014

Info :

348-2101778

Orazio.marchetti@gmail.com